

## **Decreto del [data] che modifica il decreto sulle opere edilizie in materia ambientale e il decreto sull'edilizia del 2012 in relazione all'esenzione dall'obbligo di ispezione per gli impianti di climatizzazione e riscaldamento**

Noi, Guglielmo Alessandro, per grazia divina, Re dei Paesi Bassi, Principe di Orange-Nassau, ecc., ecc., ecc.

su proposta del ministro dell'Edilizia abitativa e della Pianificazione territoriale del [data], n. ...;

visti gli articoli 4.3, paragrafo 1, parole di apertura e lettera a), della legge sull'ambiente, gli articoli 2 e 120 della legge sugli alloggi e gli articoli 14 e 15 della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GUUE 156/75);

sentito il parere della sezione consultiva del Consiglio di Stato (parere del [data], n. ...);

vista l'ulteriore relazione del ministro dell'Edilizia abitativa e della Pianificazione territoriale del [data], n. ...;

abbiamo approvato e decretiamo quanto segue:

### **Articolo I**

Il decreto sulle opere edilizie nell'ambiente abitativo è modificato come segue:

A

L'articolo 6.37, paragrafo 6, lettera a), recita ora come segue:

a. un impianto di climatizzazione o un sistema combinato di climatizzazione e ventilazione:

1°. oggetto di un criterio di prestazione energetica concordato o di un patto contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell'efficienza energetica; oppure

2°. gestito da un fornitore di energia di cui agli articoli 1, lettere a)-h), della legge sul gas, all'articolo 1, lettera f), della legge sull'energia elettrica del 1998 e all'articolo 1 della legge sul riscaldamento o da un gestore del sistema di cui all'articolo 1, lettera e), della legge sul gas, all'articolo 1, lettera k), della legge sull'energia elettrica del 1998 e all'articolo 1 della legge sul riscaldamento;

a condizione che l'approccio di cui al punto 1° o 2° ottenga lo stesso risultato dell'ispezione di cui ai paragrafi primo e secondo; oppure

B

L'articolo 6.42, paragrafo 6, lettera a), recita ora come segue:

a. un impianto di riscaldamento o un sistema combinato di riscaldamento e ventilazione:

1°. oggetto di un criterio di prestazione energetica concordato o di un patto contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell'efficienza energetica; oppure

2°. gestito da un fornitore di energia di cui agli articoli 1, lettere a)-h), della legge sul gas, all'articolo 1, lettera f), della legge sull'energia elettrica del 1998 e all'articolo 1 della legge sul riscaldamento o da un gestore del sistema di cui all'articolo 1, lettera e), della legge sul gas, all'articolo 1, lettera k), della legge sull'energia elettrica del 1998 e all'articolo 1 della legge sul riscaldamento;

a condizione che l'approccio di cui al punto 1° o 2° ottenga lo stesso risultato dell'ispezione di cui ai paragrafi primo e secondo; oppure

## **Articolo II**

Il decreto sull'edilizia del 2012 è modificato come segue:

**A**

L'articolo 6.61, paragrafo 6, lettera a), recita ora come segue:

a. un impianto di riscaldamento o un sistema combinato di riscaldamento e ventilazione:

1°. oggetto di un criterio di prestazione energetica concordato o di un patto contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell'efficienza energetica; oppure

2°. gestito da un fornitore di energia di cui agli articoli 1, lettere a)-h), della legge sul gas, all'articolo 1, lettera f), della legge sull'energia elettrica del 1998 e all'articolo 1 della legge sul riscaldamento o da un gestore del sistema di cui all'articolo 1, lettera e), della legge sul gas, all'articolo 1, lettera k), della legge sull'energia elettrica del 1998 e all'articolo 1 della legge sul riscaldamento;

a condizione che l'approccio di cui al punto 1° o 2° ottenga lo stesso risultato dell'ispezione di cui ai paragrafi primo e secondo; oppure

**B**

L'articolo 6.62, paragrafo 6, lettera a), recita ora come segue:

a. un impianto di climatizzazione o un sistema combinato di climatizzazione e ventilazione:

1°. oggetto di un criterio di prestazione energetica concordato o di un patto contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell'efficienza energetica; oppure

2°. gestito da un fornitore di energia di cui agli articoli 1, lettere a)-h), della legge sul gas, all'articolo 1, lettera f), della legge sull'energia elettrica del 1998 e all'articolo 1 della legge sul riscaldamento o da un gestore del sistema di cui all'articolo 1, lettera e), della legge sul gas, all'articolo 1, lettera k), della legge sull'energia elettrica del 1998 e all'articolo 1 della legge sul riscaldamento;

a condizione che l'approccio di cui al punto 1° o 2° ottenga lo stesso risultato dell'ispezione di cui ai paragrafi primo e secondo; oppure

### **Articolo III**

1. Il presente decreto entra in vigore alla data da stabilire con regio decreto.
2. In deroga all'articolo II, paragrafo 1, entra in vigore il giorno successivo alla data di uscita della Gazzetta ufficiale in cui è inserito.

Con il presente ordino che il decreto, unitamente alle note esplicative associate, sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno dei Paesi Bassi.

Il ministro dell'Edilizia abitativa e della Pianificazione territoriale,

Hugo de Jonge